



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6311 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Iolanda Nardandrea, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pignatiello,  
Alexandro Capogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'avv. Francesco  
Pignatiello in Roma, via in Arcione n. 71;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Dario Ascioffa, Antony De Summa non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Capo della di Stato – Direttore generale della Pubblica Sicurezza

n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato il 15.3.2019, con cui è stato avviato il procedimento di convocazione dei soggetti inseriti nella graduatoria di coloro che abbiano superato la prova scritta d'esame del concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione, laddove, nel richiedere il possesso dei requisiti di cui al testo dell'art. 6 DPR n. 335/82 vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 145/2018, richiamato dall'art. 11, c. 2 bis DL n. 135/2018, comporta la sostanziale automatica esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale unitamente a tutti gli atti indicati nel ricorso introduttivo;

#### CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente a partecipare alla procedura di selezione e allo scorrimento della graduatoria in questione, avviata con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, e a non venire esclusa dalla graduatoria formatasi all'esito dell'espletamento, in data 28.8.2017, della prova scritta del citato concorso per l'assunzione ad agenti di Polizia, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli atti necessari per l'ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NARDANDREA IOLANDA il 24/9/2019:

- del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019, pubblicato in data 7.6.2019 sulla G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie speciale – Concorsi ed Esami, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti di efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale dei soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di

Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019;

- degli Allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, nella parte in cui impediscono alla ricorrente di partecipare alla procedura di selezione pubblica;

- dell'“Elenco convocati”, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) in data 16.7.2019, con cui la PA ha indicato i nominativi (tramite il proprio identificativo numerico comunicato all'avvio della procedura selettiva) dei soggetti convocati per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale in quanto rinvenuti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio introdotti dall'art. 11, co. 2-bis DL n. 135/2018-art. 6 DPR n. 335/1982;

- del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) in data 13.8.2019, con cui l'Amministrazione ha approvato “l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto”;

- degli Allegati n. 1 e n. 2 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, contenenti, rispettivamente, l'“Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione” e l'“Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione” per agenti di Polizia di Stato;

- per quanto occorrer possa, dell'art. 11, co. 2-bis, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla

Legge, 11.2.2019, n. 12, pubblicata nella G.U. del 12.2.2019, nella parte in cui limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- per quanto occorrer possa, dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso datato 18.5.2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686, laddove lesivo successivamente alle modifiche normative intervenute;

- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8.11.2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare allo scorrimento della graduatoria in questione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NARDANDREA IOLANDA il 17/10/2019:

per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee

- della nota 3.8.2019 emessa dalla Commissione medica nominata nell'ambito del procedimento di assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato avviata con

Decreto del Capo della Polizia di Stato n. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, con cui è stato espresso il giudizio di non idoneità psicofisica della ricorrente e, per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente a rinnovare la prova psico-fisica e psico-attitudinale della ricorrente, nonché a procedere a una nuova valutazione della stessa, previa nomina di una commissione medica in diversa composizione;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NARDANDREA IOLANDA in data 11/12/2019:

- dei verbali e atti emessi nell'ambito della prova psico-fisica somministrata alla ricorrente nell'ambito del procedimento di assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato avviata con Decreto del Capo della Polizia di Stato n. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, e, in modo particolare, il verbale/nota contenente la "Valutazione psichica" con cui veniva espresso il giudizio circa la sussistenza di "aspetti di labilità umorale in soggetto con tratti narcisistici di personalità" e la "Scheda di valutazione psicodiagnostica";

- per l'effetto, della nota 3.8.2019 emessa dalla Commissione medica nominata nell'ambito del procedimento di assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato avviata con Decreto del Capo della Polizia di Stato n. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, con cui è stato espresso il giudizio di non idoneità psicofisica della ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso introduttivo viene impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe, per profili inerenti alla riscontrata carenza dei

necessari requisiti psico-fisici, di cui al D.M. 198/2003, art. 3;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione demandando l'accertamento alla Commissione Sanitaria d'appello c/o Servizio Sanitario Aeronautica Militare di Roma che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione del giudizio;

Ritenuto, altresì, che si rende ora necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente indicati nella graduatoria di cui al decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13.08.2019 e relativi allegati impugnata con i motivi aggiunti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO**, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale,

che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto, quindi, di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 3 marzo 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

- a) dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
- b) rinvia per l'ulteriore prosieguo alla camera di consiglio del 3 marzo 2020.
- c) ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza alle parti costituite e alla Commissione Sanitaria d'appello c/o Servizio Sanitario Aeronautica Militare di Roma presso la Sede di via Piero Gobetti n.6 Roma, al quale potrà essere inoltrata la versione integrale del provvedimento/e o documentazione riguardante lo stato di salute della ricorrente, ricorrendo esigenze di giustizia.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.